



NOTAIO
Vita Spanò
Largo delle Sirene, 3
Mazara del Vallo
Tel./fax 0923907908

N. 9950 di Repertorio

N. 5488 di Raccolta

ATTO MODIFICATIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno sette del mese di maggio

Registrato a Marsala

II 08/05/2018

In Mazara del Vallo, nel mio studio.

Al N. 1898 Serie I T

Innanzi a me Dottor **Vita SPANO'** notaio in Mazara del Vallo con studio al Largo Delle Sirene n.3, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala.

Assistita dai testimoni a me noti ed idonei come confermano:

Rubino Filippo, nato il 3 aprile 1953 a Mazara del Vallo e quivi residente, e

Maniscalco Renato, nato a Salemi il 24 gennaio 1964 e residente a Santa Ninfa.

è presente il signor:

- **PIRRELLO** Angelo, nato a Scalenghe (TO) il 3 ottobre 1957, residente in Rivoli (TO) alla strada San Giorgio n. 4, codice fiscale PRR NGL 57R03 I490Z, il quale dichiara di essere coniugato e di versare in regime di separazione dei beni.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certa, in presenza dei nominati testimoni, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette che:

- allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria

della propria madre signora Augello Marianna, nata a Santa Ninfa il 19 novembre 1927 e deceduta a Torino il 27 luglio 2015 il componente, interpretando anche il desiderio dei familiari, ha fondato con atto ai miei rogiti ricevuto in data 13 aprile 2018 rep.n.9925/5469 registrato a Marsala in data 13 aprile 2018 al n.1541 una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO" in ordine alla quale è in corso il riconoscimento da parte delle competenti Autorità della Regione Sicilia;

- a seguito di sopravvenute richieste di modifica da parte delle competenti Autorità della Regione Sicilia deputate al riconoscimento della suddetta Fondazione, il costituito Fondatore intende ora procedere, come indicato dall'Autorità competente al riconoscimento, alla integrazione dell'art. 2 dello Statuto e l'art 2 dell'atto costitutivo della Fondazione nonché alla modifica ed integrazione degli artt. 6 dell'atto costitutivo e 24 dello statuto della stessa.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, il componente stipula quanto segue:

- Il costituito signor Pirrello Angelo, nella qualità di fondatore della Fondazione "ANGELO PIRRELLO" dichiara di modificare come in effetti modifica come segue l'art. 6 del citato atto costitutivo come segue:

ART. 6°)

"Il comparente dichiara espressamente che la dotazione patrimoniale di cui sopra è sottoposta alla condizione sospensiva dell'acquisizione, da parte della Fondazione beneficiaria, della personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, nel possesso giuridico e nella materiale detenzione della detta somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00), la Fondazione assegnataria entrerà alla data del riconoscimento, coincidente con la data dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Sicilia-Segreteria generale ad ogni effetto utile ed oneroso".

- Il costituito signor Pirrello Angelo, nella qualità di fondatore della Fondazione "ANGELO PIRRELLO", sempre in ottemperanza alle indicazioni ricevute, dichiara di modificare come in effetti modifica come segue l'art. 2 del citato atto costitutivo come segue:

ART. 2°)

La Fondazione ha sede nel Comune di Partanna (TP) alla Via G. Garibaldi n. 63 presso G55 COWorking e Fablab.

- Sempre in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle competenti autorità regionali il costituito signor Pirrello Angelo, nella qualità di fondatore dichiara di modificare

come in effetti modifica l'art. 2 dello statuto della
Fondazione nonchè l'art.2 dell' Atto costitutivo, come segue:

ART.2°)

"La Fondazione ha sede nel Comune di Partanna (TP) alla Via
G. Garibaldi n. 63 presso G55 COWorking e Fablab.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altre sedi
operative senza necessità di modificare lo Statuto."

-Infine sempre in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle
competenti autorità regionali il costituito signor Pirrello
Angelo, nella qualità di fondatore dichiara di modificare
come in effetti modifica come segue l'art. 24 dello statuto
della Fondazione come segue:

ART. 24°)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo
sarà devoluto ad Ente senza scopo di lucro avente le stesse
finalità della Fondazione, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.
117/2017, o salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri Enti del Terzo settore operanti nel medesimo settore
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".

- Risultano pertanto modificati come segue l'art. 6 e l'art.
2 del citato atto costitutivo nonchè gli artt. 2 e 24 dello
statuto ad esso allegato sotto lettera "A" statuto che al
presente atto, nella versione modificata si allega segnato di

Allegato << A >> all'atto
N. 9950 di repertorio
e N. 5488 di raccolta.

STATUTO DELLA FONDAZIONE FILANTROPICA

ANGELO PIRRELLO

ART.1°)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, è costituita per volontà dell'Ingegnere Angelo PIRRELLO una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANGELO PIRRELLO"

ART.2°)

La Fondazione ha sede nel Comune di Partanna (TP) alla Via G. Garibaldi n. 63 presso G55 COWorking e Fablab.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo Statuto.

ART. 3°)

La Fondazione, filantropica, apolitica e laica, ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale consistenti, senza alcun fine di lucro, nell'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno della Formazione o Orientamento Professionale dei giovani studenti su tutto il territorio della Regione Sicilia ed esclusivamente in detto territorio.

La Fondazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale sotto elencate per il perseguimento della propria finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, ribadendosi l'assenza assoluta di fini di lucro.

Lo scopo filantropico della Fondazione è quello di finanziare la Formazione professionale, extra-scolastica, universitaria o post-universitaria dei giovani residenti nella Regione Sicilia attraverso erogazioni e finanziamenti di corsi di formazione, eventi formativi, borse di studio e stage.

La Fondazione potrà svolgere, in via non prevalente, attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, che non siano incompatibili con la natura dell'Ente e realizzate nei limiti consentiti dalla legge

ART. 4°)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo;
2. dai ulteriori conferimenti patrimoniali del fondatore;
3. da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
4. da ogni altro bene mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o di legge;
5. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano intento di favorire l'istituzione benefica.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria

proveniente da parte di tutti quei soggetti che abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione non destinata ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con il patrimonio stesso, ove necessario.

L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, nel rispetto della legge.

La Fondazione può raccogliere fondi a mente della vigente legislazione in materia; si intende per raccolta fondi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione può realizzare attività di raccolta

fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonchè sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5°)

Nella gestione del patrimonio, l'organo amministrativo dovrà sempre attenersi ai principi di prudenza ed alla diligenza del buon padre di famiglia. Se del caso, andranno preferiti investimenti meno remunerativi, ma con più bassi profilo di rischio. Gli investimenti che comportano rischi elevati di perdita del capitale impiegato (per esempio compravendita di azioni, quote sociali o quote di fondi d'investimento) andranno deliberati all'unanimità dei componenti dell'organo amministrativo.

La Fondazione potrà reperire fondi, quali sopra meglio indicati, in tutti i modi consentiti dalla presente e dalla futura legislazione.

Nell'erogare le rendite, il denaro, i beni e/o i servizi a favore delle persone e delle attività previste all'articolo 3

del presente statuto l'organo amministrativo dovrà preferibilmente provvedere ad istituire, in base all'entità del patrimonio della Fondazione stessa ed alle rendite erogabili: borse di studio per studenti meritevoli e/o svantaggiati delle scuole superiori od universitari, stage in Italia od all'estero per studenti meritevoli e/o svantaggiati delle scuole superiori od universitari (provvedendo altresì a tutte le spese connesse), corsi di formazione di ogni tipo, iniziative formative orientate alla tutela ambientale da tenersi nelle scuole elementari, medie e superiori.

E' comunque in facoltà dell'organo amministrativo, previa sua deliberazione motivata, gestire il patrimonio ed impiegare le rendite in maniera alternativa rispetto a quanto sopra indicato o in altre attività, di utilità sociale, ma sempre nei settori previsti dal presente Statuto, consentendo quanto più possibile con prudenza e diligenza, il perseguimento dei principi ispiratori del fondatore,

ART. 6°)

Sono **organi** della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Presidente Onorario;
4. il Consiglio di Amministrazione;
5. l'Organo di Controllo;
6. il Revisore Legale, ove nominato.

ART. 7°)

Il **Presidente** ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente - ove non designato dal fondatore con l'atto di costituzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il comitato Esecutivo;

- sovrintende e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso ed intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

- vigila il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Ingegnere PIRRELLO Angelo riveste a tempo indeterminato la carica di Presidente della Fondazione, e così dicasi per il primo Vice Presidente, che diverrà Presidente in caso di morte o dimissioni del primo Presidente; in tutti gli altri casi il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 8°)

Il **Vice Presidente**, ove non nominato in sede di atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. In caso di assenza o impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

ART. 9°)

La Fondazione può nominare un **Presidente Onorario**, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per il loro impegno nei campi in cui opera la Fondazione.

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, egli non ha diritto di voto e può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno delle attività della medesima.

La carica di Presidente Onorario è assegnata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione del mandato.

Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

ART. 10°)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, nel numero determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente stabilito dal fondatore o dall'Autorità competente; il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i membri possono essere riconfermati.

Salvo che per i primi membri a tempo indeterminato, il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro due mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso di:

1. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione e predisporre ed eseguirne i programmi;
2. nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
3. redigere ed approvare a maggioranza assoluta dei compo-

nenti il bilancio e la relazione sull'attività;

4. costituire, ove ritenuto opportuno, un comitato Esecutivo e nominarne i membri;

5. deliberare su argomenti ed atti che gli siano sottoposti dal comitato Esecutivo;

6. delegare al comitato Esecutivo, ove costituito, il compimento di determinati atti o categorie di atti;

7. deliberare sull'accettazione delle donazioni e lasciti testamentari;

8. amministrare il patrimonio della Fondazione, promuovere opportune intese ed accordi con le istituzioni pubbliche e private locali e nazionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;

9. assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti;

10. deliberare le modificazioni al presente statuto e sottoporle alla Autorità tutoria per l'approvazione ai sensi di legge;

11. deliberare sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;

12. delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può

avvalersi di consulenti;

13. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alle proposte di trasformazione, scissione o fusione con altri Enti analoghi, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 11°)

Sono **membri** del Consiglio di Amministrazione, a tempo **indeterminato**, il fondatore ed il primo Vice Presidente.

Il Fondatore signor PIRRELLO Angelo, riveste a vita la carica di Presidente della Fondazione, e così dicasi per il Vice Presidente, Pirrello Luca Giuseppe che diverrà Presidente in caso di morte, o dimissioni dell'attuale Presidente; gli altri membri dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.

ART. 12°)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione

palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ove il Consiglio sia composto da più di due membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13°)

Il **comitato Esecutivo**, qualora sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre a cinque membri ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai membri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Al comitato Esecutivo competono, su delega e sotto controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del comitato Esecutivo sono convocate dal suo Presidente, di norma, ogni mese, nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione contenente l'indicazio-

ne delle materie da trattare è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni e, nei casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la video/teleconferenza, alle stesse condizioni già sopra disciplinate.

ART. 14°)

Il Presidente ha la **rappresentanza** legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 15°)

I **verbali** delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordi-

ne cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal rispettivo Presidente e da un membro che funga da Segretario.

ART. 16°)

La Fondazione nominerà un Organo di Controllo, anche monocratico; la scelta sulla composizione dell'Organo di Controllo e sulla sua durata spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-

gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 17°)

La Fondazione deve nominerà un **Revisore Legale** dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 (unmilionecentomila) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 (duemilioniduecentomila) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina e' altresì obbligatoria in tutti gli altri casi

previsti dalla legge.

ART. 18°)

Tutte le **cariche** della Fondazione sono **gratuite** ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate per lo svolgimento dell'ufficio.

ART. 19°)

Ogni **esercizio** della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità infra indicate, il bilancio contenente altresì l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 20°)

La Fondazione deve redigere il **bilancio** di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) eu-

ro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.


Il bilancio deve comunque essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il bilancio è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad 1 (un) milione di euro, la Fondazione deve depositare presso il registro unico nazionale e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve inoltre contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.



Ove i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

ART. 21°)

Oltre a quanto sopra, la Fondazione deve tenere i libri prescritti dalla legge, nello specifico il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 22°)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzanti di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23°)

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o il patrimonio risulti insufficiente al perseguimento degli stessi, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

ART. 24°)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, o salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel medesimo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25°)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme che disciplinano la materia, in particolare le norme tempo per tempo vigenti per gli Enti del Terzo Settore.

Firmato: Angelo Pirrello, Rubino Filippo teste, Maniscalco
Renato teste, Vita Spanò notaio.

Mazara Del Vallo, li

Vincenzo Hotaio



lettera "A".

ART.2°)dell'atto costitutivo

La Fondazione ha **sede** nel Comune di Partanna (TP) alla Via G. Garibaldi n. 63 presso Coworking e Fablab.

ART. 6°)dell'atto costitutivo

"Il comparente dichiara espressamente che la dotazione patrimoniale di cui sopra è sottoposta alla condizione sospensiva dell'acquisizione, da parte della Fondazione beneficiaria, della personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, nel possesso giuridico e nella materiale detenzione della detta somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00), la Fondazione assegnataria entrerà alla data del riconoscimento, coincidente con la data dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Sicilia-Segreteria generale ad ogni effetto utile ed oneroso".

ART.2°)dello Statuto

"La Fondazione ha **sede** nel Comune di Partanna (TP) alla Via G. Garibaldi n. 63 presso G55 COWorking e Fablab

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo Statuto."

ART. 24°) dello statuto

"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo

sarà devoluto ad Ente senza scopo di lucro avente le stesse finalità della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, o salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel medesimo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

Resta fermo ed invariato il contenuto del più volte citato atto costitutivo e dell'allegato statuto, contenuto da intendersi qui integralmente confermato.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo, si richiama l'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, con l'allegato, presenti i testimoni, al comparente che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo approva e qui di seguito con me notaio lo sottoscrive unitamente ai testimoni.

Dattiloscritto con sistema di videoscrittura elettronica da persona di mia fiducia e completato di mio pugno consta di sei pagine fin qui di due fogli.

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti venti.

Firmato: Angelo Pirrello, Rubino Filippo teste, Maniscalco Renato teste, Vita Spanò notaio.

Mazara Del Vallo, li

08 maggio 2018

